

Avvio del procedimento per il riconoscimento della quinta valutazione.

(Risposta a quesito del 28 maggio 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 28 maggio 2009, ha adottato la seguente delibera:

“Il dott. ..., giudice del Tribunale di ..., con nota in data 10 aprile 2009, chiede la revoca del provvedimento con cui è stato disposto l’avvio della procedura per il riconoscimento della quarta valutazione di professionalità e l’avvio del procedimento per il riconoscimento della quinta valutazione di professionalità, con specificazione del periodo in valutazione.

1. Le argomentazioni addotte dal dott.

In dettaglio, il magistrato ha premesso di essere stato nominato uditore giudiziario con D.M. del 22.12.1987, e poi magistrato di corte di appello a decorrere dal 22.12.2000, e di essere stato condannato, con sentenza della Sezione Disciplinare del 12.3.2004, alla sanzione dell’ammonizione per ritardi nel deposito di provvedimenti registrati nel periodo 1995-2003.

Ha poi osservato che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L. n. 111/2007, egli avrebbe dovuto essere sottoposto alla quinta valutazione di professionalità alla scadenza del 20° anno dal decreto di nomina ad uditore giudiziario, e quindi a far data dal 22 dicembre 2007, e che, invece, verosimilmente in applicazione della disposizione di cui al Capo XX, punto 3.4, della Circolare n. 20691/2007, è stato sottoposto alla quarta valutazione di professionalità con decorrenza dal 22 dicembre 2003.

Ha quindi dedotto che la previsione di cui al Capo XX, punto 3.4 della Circolare n. 20691/2007 non è di facile interpretazione, e che, comunque, non può essere intesa nel senso che debba procedersi a valutazione per la quarta valutazione di professionalità nei confronti del magistrato il quale, dopo la positiva valutazione per la nomina a magistrato di appello, e prima del decorso del tempo per la sottoposizione alla quinta valutazione di professionalità secondo le nuove regole, abbia riportato una condanna disciplinare.

Sul punto, specificamente, ha osservato che una interpretazione del tipo appena indicato:

a) sarebbe in contrasto con la puntuale previsione dell’art. 5, comma 2, della L. n. 111/2007, la quale, da un lato, non prevede eccezione alla regola per cui, nei confronti di tutti i magistrati in servizio alla data del 31 luglio 2007, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario e, dall’altro, non attribuisce al Consiglio superiore della magistratura alcun potere di deroga;

b) introdurrebbe una norma sanzionatoria o comunque sfavorevole, collegata all’irrogazione di una condanna disciplinare, in assenza di disposizioni di legge, ed anzi in contrasto con l’art. 1 L. n. 689/1981, secondo cui “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”;

c) stabilirebbe una irragionevole disparità di trattamento in quanto i magistrati i quali, al momento dell’entrata in vigore della L. n. 111/2007, hanno già maturato il diritto alla valutazione per la nomina a magistrato di cassazione, sono sottoposti a questa valutazione senza alcuna scissione di periodi intermedi, anche se condannati ad una sanzione disciplinare dopo la nomina a magistrato di corte di appello, mentre i magistrati i quali, al momento dell’entrata in vigore della L. n. 111/2007, non hanno maturato il diritto alla valutazione a magistrato di cassazione, ma hanno maturato l’anzianità per il riconoscimento della quarta valutazione di professionalità, debbono essere sottoposti a questa valutazione.

2. Le valutazioni compiute.

La richiesta del dott. ... deve essere respinta.

Invero, dal Capo XX, punto 3.4 della Circolare n. 20691/2007 discende la necessità di dar corso alla procedura per la quarta valutazione di professionalità nei confronti del magistrato nei confronti del quale siano maturati i termini di legge in epoca antecedente al 31 luglio 2007 (data di entrata in vigore della L. n. 111/2007) se il medesimo, dopo la positiva valutazione per la nomina a magistrato di appello, e prima del decorso del tempo per la sottoposizione alla quinta valutazione di professionalità secondo le nuove regole, abbia riportato una condanna disciplinare.

Tale opzione regolamentativa, come esplicitato nella Relazione introduttiva della stessa Circolare, è stata determinata dal fatto che *«il Consiglio ritiene indispensabile dare immediatamente corso ad una valutazione che abbia ad oggetto anche il fatto che ha determinato la condanna in sede disciplinare o penale. In tali casi, se il giudizio risulta positivo, il magistrato conseguirà la valutazione di professionalità corrispondente alla fascia dei corrente dal decreto di nomina; mentre, se il giudizio sarà non positivo o negativo, si applica la disciplina già dettata in questi casi dalla nuova legge. In ogni caso la necessità della immediata valutazione non pregiudicherà le legittime aspettative del magistrato alla partecipazione ai concorsi»*.

Né può dirsi che si tratti di soluzione contra legem, irrazionale e discriminatoria.

In realtà, come ha osservato ripetutamente l'Ufficio studi e documentazione (cfr. spec. parere n. 491/2008), essa rappresenta la diretta derivazione di un'opzione interpretativa che l'Organo di autogoverno, utilizzando lo strumento della normazione secondaria, ha dovuto operare per dare soluzione alle problematiche di diritto intertemporale scaturenti dall'applicazione concreta della norma transitoria dettata dall'art. 5, comma 2, della L. n. 111/2007.

La Circolare consiliare n. 20691 del 2007, proprio in combinato con tale ultima disposizione, rispetto alla quale si pone come una normazione di diretta interpretazione applicativa, ha creato un articolato sistema di inquadramento automatico dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della L. n. 111/2007 nella valutazione di professionalità corrispondente all'anzianità effettivamente raggiunta. Per l'ovvio principio – invero anche di rilievo costituzionale – per cui solo situazioni uguali devono essere trattate in maniera uguale, lasciando a fattispecie difformi una regolamentazione di natura diversificata, il C.S.M. ha correttamente ritenuto di prevedere delle specifiche deroghe all'indicato sistema, disciplinando le stesse con previsioni normative di natura peculiare. Questo il caso (tra gli altri) dei magistrati sottoposti a condanna disciplinare dopo l'ultima positiva valutazione di professionalità e prima del 30 luglio 2007. Per tali ultimi è stato disposto uno specifico sistema regolamentare che prevede un momentaneo declassamento di una fascia di anzianità ed un'immediata verifica (anche) del fatto posto a fondamento della condanna disciplinare. Ove la valutazione di professionalità dovesse risultare positiva, quindi, i suddetti magistrati potranno riacquistare, in termini immediati, il diritto ad essere inseriti nella fascia dei corrente dal decreto di nomina.

Del resto, l'operata concreta applicazione del principio di uguaglianza sostanziale, di disciplina in maniera difforme di situazioni tra loro diverse, legittimante l'adozione delle indicate deroghe alla generale disciplina di inquadramento automatico dei magistrati nella valutazione di professionalità corrispondente all'anzianità effettivamente raggiunta alla data del 30 luglio 2007, esclude la possibilità di ravvisare, nel caso in esame, alcuna disparità di trattamento tra magistrati, da individuarsi – come invece sostenuto dal dott. ... – in ragione del diverso quadriennio in cui taluni di loro verranno di fatto ad essere sottoposti a valutazione di professionalità, ovvero del differente momento in cui verrà ad essere effettuata la valutazione stessa a seconda della diversa data (anteriore o successiva al 31 luglio 2007) in cui i magistrati medesimi sono stati sottoposti a condanna disciplinare. Sotto tale ultimo profilo, d'altro canto, appare ovvio che la data del 31 luglio 2007, corrispondente all'entrata in vigore della novella L. n. 111/2007, costituisce solo un parametro obiettivo di riferimento su cui regolare le singole situazioni concrete conseguenti all'adozione di una disciplina riformatoria, e ciò si pone in assoluta conformità con quanto usualmente operato da parte del legislatore ogni qualvolta si è proceduto all'azione di riforma particolarmente incidenti in uno specifico sistema di riferimento.

Del tutto privo di fondamento è anche il rilievo secondo cui il dato della sussistenza di una precedente condanna disciplinare viene a costituire solo uno dei parametri alla stregua dei quali valutare la professionalità del singolo magistrato, senza che da essa sola possa essere immediatamente desunta la formulazione di un giudizio negativo. Trattasi, infatti, di un'osservazione ovvia, poiché occorre evitare ogni confusione tra le modalità attraverso cui si deve procedere all'effettuazione della singola operazione di valutazione di professione di un magistrato – in cui la ricorrenza di una precedente condanna disciplinare costituisce solo un parametro, non esaustivo, su cui formulare il conclusivo giudizio – e l'analisi di un'opzione legislativa di diritto intertemporale, in cui i parametri obiettivi di riferimento hanno indotto a determinare con provvedimento normativo sulla scelta del momento in cui operare la suddetta valutazione di professionalità.

Le considerazioni appena svolte, poi, hanno trovato conferma in sede giurisdizionale.

Invero, in una vicenda analoga, in cui il ricorrente si lamentava del suo inquadramento in una fascia di valutazione non corrispondente all'anzianità di servizio maturata, deducendo specificamente l'illegittimità del punto 3.4 del capo XX della Circolare n. 20691/2007 per contrasto con l'art. 5,

comma 2, L. n. 111/2007, il T.A.R. del Lazio, con le ordinanze n. 3306 del 2/3 luglio 2008 e n. 3855 del 24 luglio 2008, ha rigettato ogni doglianza, in particolare escludendo, sia pure con succinta motivazione, che le deduzioni del ricorrente «*rivelino, alla luce della sommaria delibazione propria della presente sede cautelare, profili di fondatezza tali da poter consentire un positivo apprezzamento del fumus boni iuris*» (cfr., testualmente, ord. n. 3306/2008).

Il precedente giurisprudenziale, inoltre, non è stato scalfito dall'esito del giudizio di impugnazione, perché il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 450/2009, ha respinto gli appelli sul rilievo della tardività dei ricorsi.

Tutto ciò premesso, pertanto, il Consiglio superiore della magistratura

delibera

di confermare il provvedimento con cui è stato disposto l'avvio della procedura per il riconoscimento della quarta valutazione di professionalità nei confronti del dott.”